

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

Proposta di ridefinizione delle aree
soggette a vincolo idrogeologico RDL
3267/1923 - Relazione tecnica descrittiva

GEO7

SETTEMBRE 2022

Progetto urbanistico
arch. Giovanni Alifredi

Responsabile del procedimento
ing. Francesco Cecchini

Il Sindaco

Redazione elaborato:
Geol. Zeno Vangelista
Consorzio Forestale Alta Valle Susa

Aggiornamento studio geologico
dott. geol. Stefano Sartini

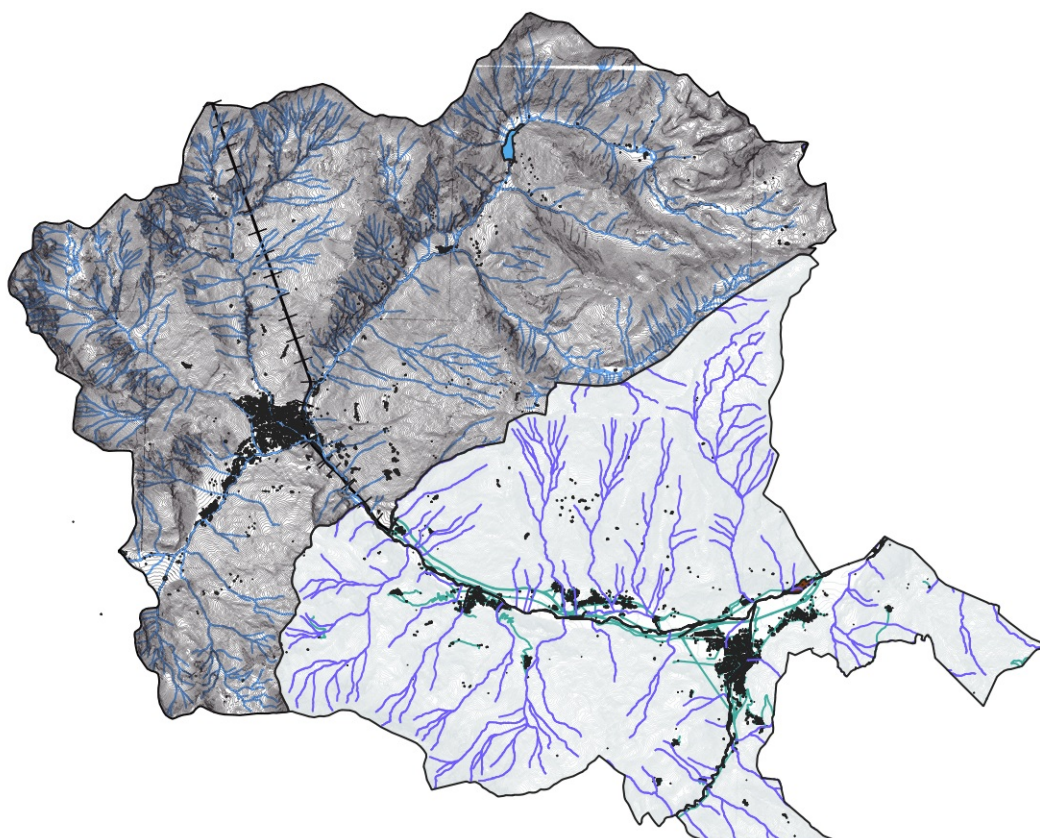
Il Segretario Comunale

PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE
D.C.C. n. 2 del 22/04/2015

PROGETTO PRELIMINARE
D.C.C. n. 27 del 15/06/2021

PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO
D.C.C. n. 30 del 21.12.2022

PROGETTO DEFINITIVO



1. PREMESSA

Il 18 maggio 2012 il Servizio edilizia privata del Comune di Bardonecchia, con Determina n. 57 a firma del Responsabile del Servizio Ing. F. Cecchini, ha incaricato il Consorzio Forestale Alta Valle Susa della redazione di una **proposta di ridefinizione delle aree vincolate ai sensi del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3267** e quindi sottoposte ai procedimenti di cui alla Legge Regionale n. 45 / 1989. La proposta servirà di supporto al redigendo progetto preliminare di Variante Generale al P.R.G.C.

Il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924, n. 117), afferma all’Art. 1 che “Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”.

Successivamente è stato emanato il Regio Decreto 16 maggio 1926 n. 1126 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”.

La Regione Piemonte ha recepito il Regio Decreto emanando il 9 agosto 1989 la Legge Regionale n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12.08.1981, n. 27.

Dal 1923 la perimetrazione delle aree soggette a vincolo non ha subito variazioni di sorta, mentre l’uso del suolo ha subito variazioni anche significative, soprattutto a causa dell’abbandono della montagna in seguito al processo di industrializzazione del Paese durante il secondo dopoguerra. Pertanto nel corso degli anni si è assistito alla progressiva avanzata delle superfici boscate, mentre a partire dagli anni ’50 del secolo scorso vi è stato un notevole incremento degli interventi di riassetto idrogeologico a carico delle aste torrentizie e dei versanti. Tali interventi sono stati realizzati inizialmente dal Corpo Forestale dello Stato e dal

genio Civile e successivamente, per quanto riguarda l'alta Valle di Susa, dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa.

Per queste ragioni l'Amministrazione del Comune di Bardonecchia ritiene necessario, nell'ambito della Variante Generale al Piano Regolatore Comunale, il riordino e la ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico.

2. METODO APPLICATO

Per affrontare la ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico si è partiti dal presupposto che gli studi geologici a corredo della Variante Generale al PRGC, uniformati alla Circolare PGR n. 7/LAP, rappresentano quanto di più aggiornato sia attualmente disponibile per l'identificazione dei processi di dissesto idrogeologico, qui inteso come dissesto geomorfologico ed idraulico, in relazione alla Legge 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e alla Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1/1996 del 5/2/1996 "legge 183/89 art. 17, Comma 6ter. Attuazione della Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995; Adozione del Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" e del Progetto di Piano Stralcio per la difesa del bacino idrogeologico del fiume Po (PAI).

La 7/LAP indica tre fasi atte a definire il quadro del dissesto presente nel territorio comunale, grazie alle quali è possibile ottenere l'aumento dell'oggettività dello standard di lavoro delle indagini geologiche propedeutiche agli strumenti urbanistici. Durante la Prima fase sono analizzati tutti gli elementi di carattere geolitologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico che consentono una valutazione oggettiva della propensione al dissesto del territorio. Durante la Seconda fase si deve giungere, sulla base dei dati ottenuti nella fase precedente, alla zonazione dell'intero territorio comunale per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca. Nella Terza fase sono previsti eventuali approfondimenti con un dettaglio cartografico maggiore.

Il processo di raccolta e analisi dei dati del quadro del dissesto conduce alla suddivisione del territorio comunale in classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità urbanistica,

rappresentate nella Carta di Sintesi. Il lavoro è stato compiuto dal Geologo Eugenio Zanella e aggiornato dal Geologo Stefano Sartini.

Le classi sono suddivise in modo da accorpare porzioni di territorio soggette a gradi crescenti di rischio geomorfologico e idraulico. Sono inoltre distinte le aree urbanizzate dalle aree non urbanizzate o dove sono presenti edifici sparsi. Si ottengono aree non edificate soggette a fenomeni geomorfologici e idraulici attivi (Classi IIIa) e aree non edificate (Classe III indifferenziata). Le aree urbanizzate sono distinte nella Classe II (aree soggette a rischio geomorfologico basso) e nelle Classi IIIb dove il rischio è progressivamente più elevato: Classi IIIb2, IIIb3, IIIb4 e IIIb5.

La documentazione dei dissesti viene condivisa dall'Amministrazione comunale con la Regione e la Provincia.

In particolare nell'Elaborato GEO1 – Carta di Sintesi della presente Variante Generale il territorio comunale è stato suddiviso in:

Classe II

Classe III indifferenziata 1

Classe III indifferenziata 2

Classe III indifferenziata 3

Classe IIIa1

Classe IIIa2

Classe IIIa3

Classe IIIb2

Classe IIIb3

Classe IIIb4

Classe IIIc

Classe IIIa4

3. RIDEFINIZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Nella ridefinizione del vincolo idrogeologico sono state accorpate nelle aree vincolate tutte le classi III indifferenziata 1, 2, 3, IIIb3, IIIb4 e IIIb5. In considerazione dell'inesistente o molto limitato pericolo della Classe II e del limitato pericolo insito nella Classe IIIb2 (considerato che, quest'ultime oltre ad essere già urbanizzate, sono ritenute a minore esposizione al rischio rispetto le altre aree poste in classe di rischio IIIb3 e IIIb4, e che prevedono comunque che eventuali interventi siano preceduti da studi volti a definire la compatibilità degli stessi con l'assetto idrogeologico esistente), i territori delimitati in queste classi, qualora ricadenti nelle aree di fondo valle, sono stati esclusi dal vincolo idrogeologico definito dal RDL 3267/1923.

La mosaicatura del territorio derivante dal PRGC è stata incrociata con la mosaicatura delle aree boscate originata dal Piano Forestale Territoriale della regione Piemonte.

Allegata al presente documento a farne parte integrante è riportata la planimetria delle aree sottoposte a vincolo ex RDL 3267/1923.

Si rileva che lo stretto legame sussistente fra l'individuazione del dissesto attraverso le classi di pericolosità geomorfologica ed il vincolo per scopi idrogeologici è introdotto dalla stessa Regione Piemonte nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD per quanto attiene alla facoltà dei Comuni di avvalersi dell'istruttoria regionale (cfr. art. 7 della circolare).

Sono pertanto individuate nei fondovalle dei corsi d'acqua che attraversano il territorio del Comune di Bardonecchia **9 zone esenti** dal vincolo idrogeologico.

Zona 1

Corrisponde al Borgo Vecchio. Comprende parte dei Fogli di mappa n. 14 – 15 – 16.

Descrizione dei confini

Nord: il limite si spinge sino all'isoipsa 1450 lungo le pendici sovrastanti la Tur d'Amun;

Est: via Luigi Einaudi e il corso del Torrente Frejus;

Sud: Torrente Dora di Melezet, sponda sinistra;

Ovest: il limite segue un articolato tracciato di strade cittadine, partendo da Sud verso Nord: Torrente Rho, via Ingegner Ceresa, via G.B. Nicala, Strada Provinciale n. 216, via la Rho, via G. Giolitti, via Giorgio Geneys, via San Giorgio e sue ramificazioni secondarie.

Descrizione dei terreni

L'area è completamente urbanizzata.



Zona 2

Nell'area comprendente la stazione ferroviaria e via Medail. Comprende parte dei Fogli di mappa n. 12 e 30.

Descrizione dei confini

Nord: il limite si spinge sino all'isoipsa 1400 circa lungo la pendice compresa tra il Torrente Frejus a Ovest e il Torrente Rochemolles a Est;

Sud: Torrente Frejus, sponda destra;

Ovest: Torrente Rochemolles, sponda sinistra;

Descrizione dei terreni

L'area è completamente urbanizzata.



Zona 3

E' compresa nel Foglio di mappa n. 7

Descrizione dei confini

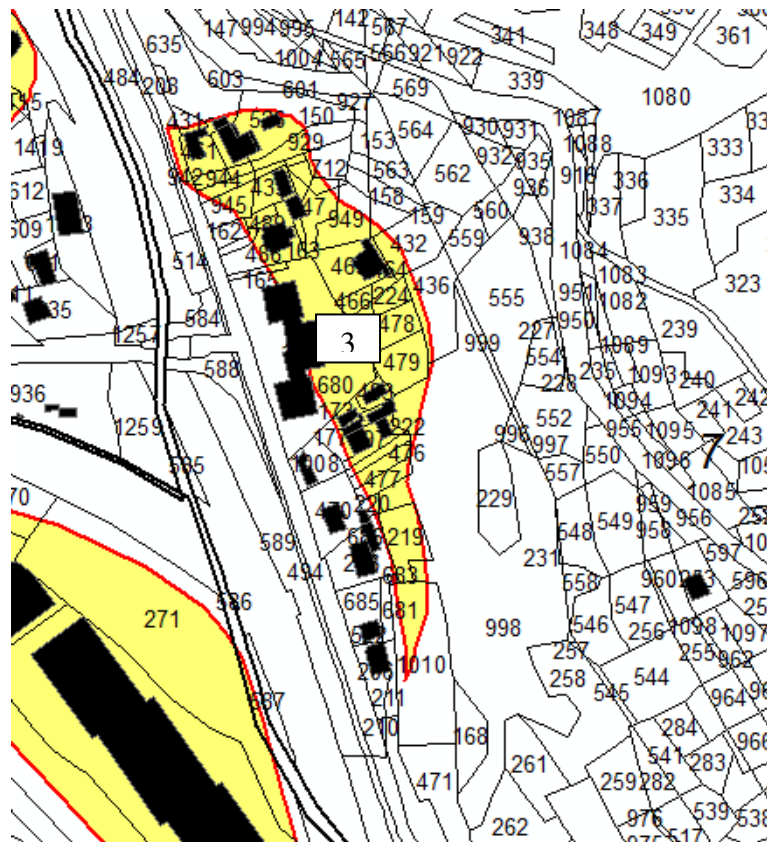
E' di forma oblunga, allungata in direzione Nord-Sud ed è situata in sinistra idrografica della confluenza del Torrente Rochemolles con la Dora di Melezet, a valle della quale acquisisce l'idronomo Dora di Bardonecchia;

Est: il limite si spinge sino all'isoipsa 1270, alla base del versante occidentale del Monte Jafferau;

Sud: è delimitata in parte dalla Strada Provinciale n. 216.

Descrizione dei terreni

L'area è completamente urbanizzata.



Zona 4

E' compresa nel Foglio di mappa n. 29

Descrizione dei confini

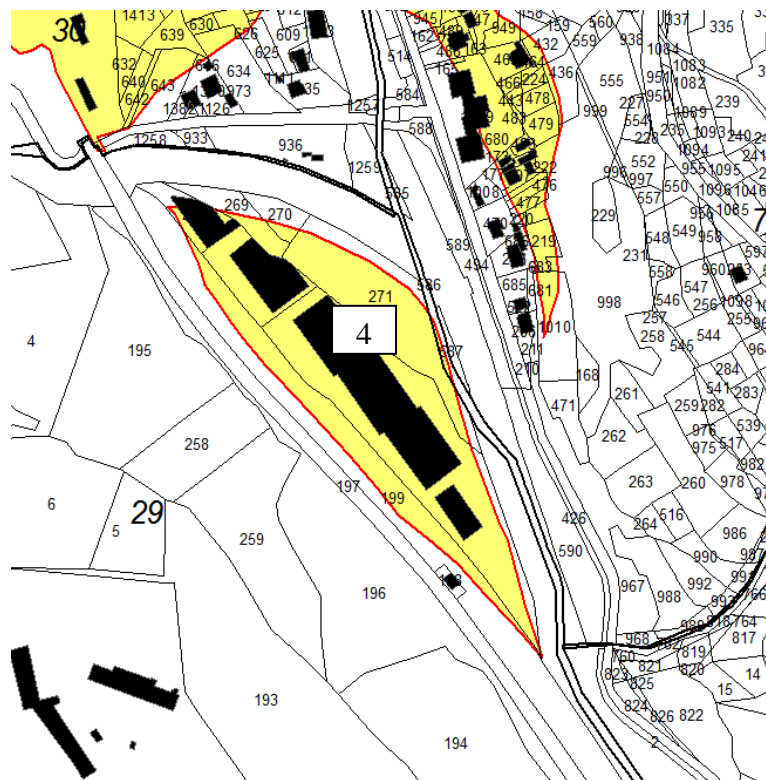
E' di forma oblunga, allungata in direzione da Nord-Ovest a Sud-Est ed è situata in destra idrografica della confluenza del Torrente Rochemolles con la Dora di Melezet, a valle della quale acquisisce l'idronomo Dora di Bardonecchia;

Est: Torrente Dora di Bardonecchia, sponda destra;

Ovest: è delimitata dalla massicciata della ferrovia Torino – Modane.

Descrizione dei terreni

L'area è completamente urbanizzata da capannoni ed annessi piazzali di carreggio.



Zona 5

Compresa nei Fogli di mappa n. 24 e 25, è situata in sinistra orografica della valle di Melezet, a Ovest della Sede Comunale.

Descrizione dei confini

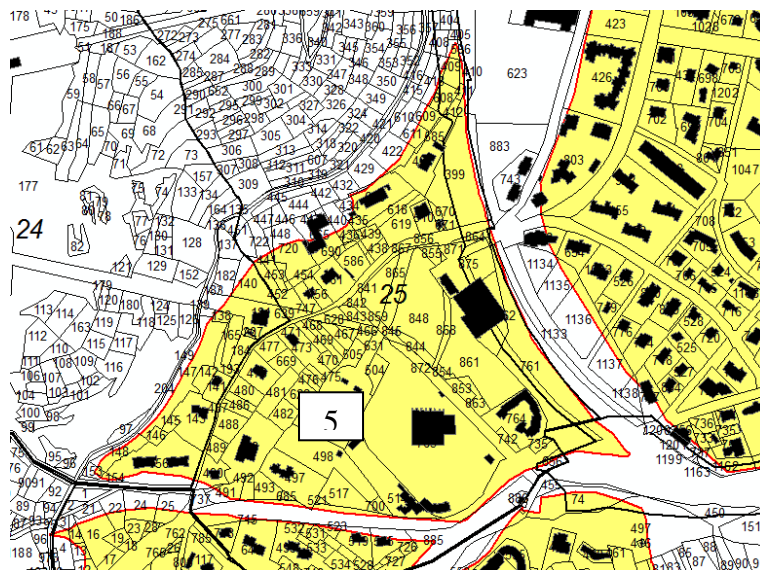
Nord-Est: Torrente Rho, sponda destra;

Nord-Ovest: il limite segue irregolarmente l'isoipsa 1320;

Sud: Strada Provinciale SP 216.

Descrizione dei terreni

L'area è completamente urbanizzata, con ampie zone a giardino e strutture sportive.



Zona 6

Area di Campo Smith. Compresa nel Foglio di mappa n. 27 e in piccola parte nel 24, è situata in destra orografica della valle di Melezet, a Ovest della Sede Comunale.

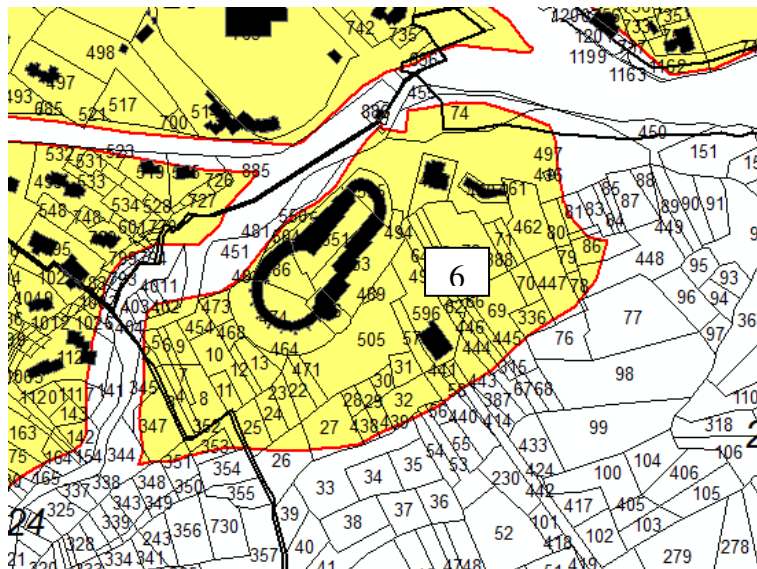
Descrizione dei confini

Nord-Ovest: Torrente Dora di Melezet;

Sud-Est: il limite segue irregolarmente l'isoipsa 1300.

Descrizione dei terreni

Il settore prospiciente la Dora è urbanizzato da strutture ricettive e di intrattenimento sportivo; verso monte il versante è boscato.



Zona 7

Corrisponde all'abitato di Les Arnauds, sorge sul margine settentrionale del conoide alluvionale del Rio Fosse, e del Rio Sagne che la suddivide in due settori contigui. Compresa nei Fogli di mappa n. 23 e 24, è situata in sinistra orografica della valle di Melezet, a Ovest della Sede Comunale.

Descrizione dei confini

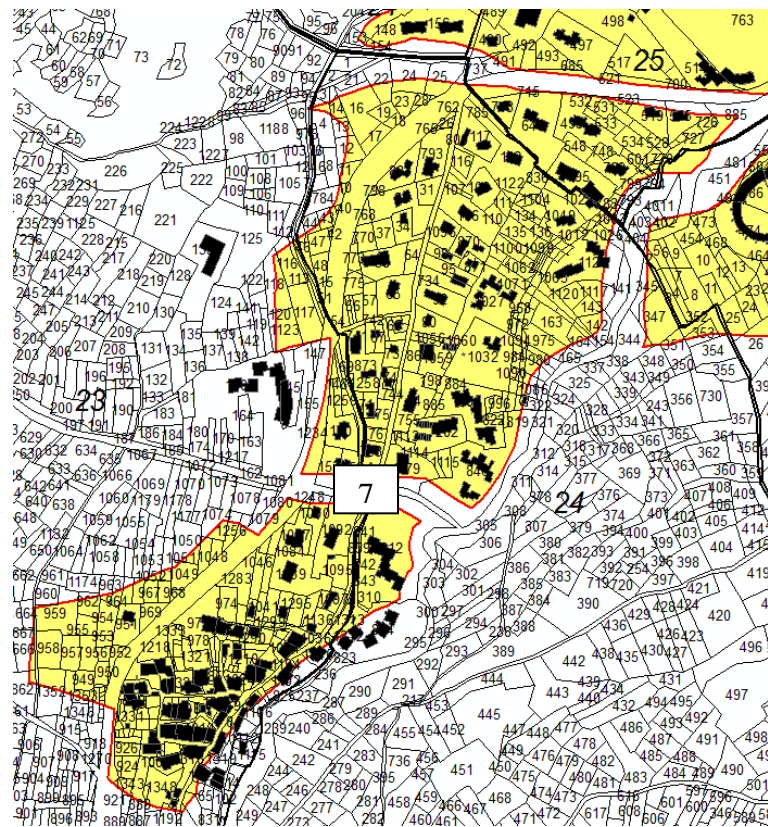
Nord: Strada Provinciale SP 216, qui detta “Strada Provinciale Melezet”;

Ovest: Strada Provinciale SP 216, con alcuni mappali a monte della strada;

Sud: Dora di Melezet, sponda sinistra.

Descrizione dei terreni

L'area a Est della SP 216 è completamente urbanizzata, mentre a Ovest della strada sono presenti seminativi e incolti.



Zona 8

Corrisponde all'abitato di Melezet, sorge in parte nel settore laterale sudoccidentale del conoide del Rio Fosse e si estende in sinistra idrografica dell'omonima Dora.

Descrizione dei confini

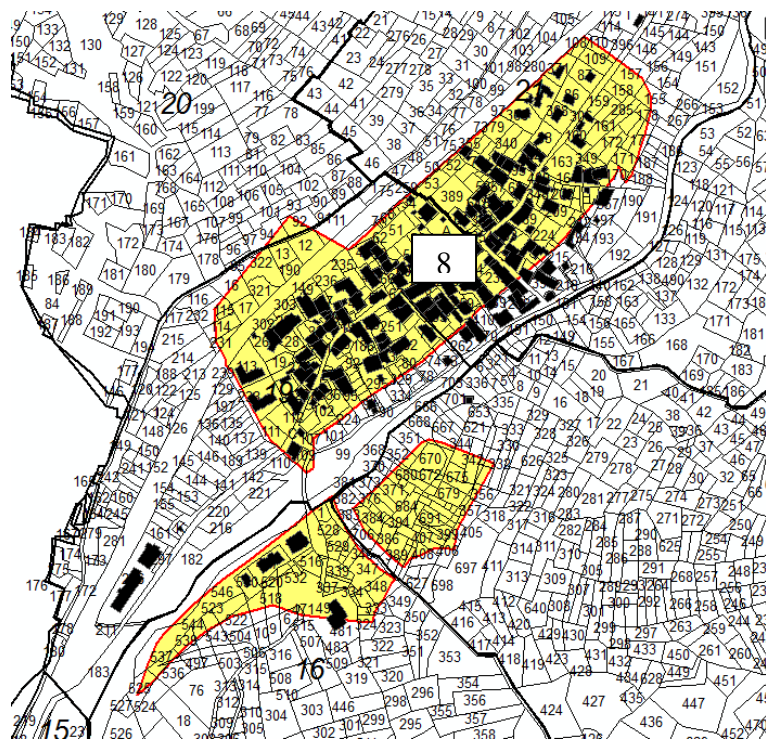
Nord: Strada Provinciale SP 216, qui detta "Strada Provinciale Melezet";

Ovest: Strada Provinciale SP 216, con alcuni mappali a monte della strada;

Sud: Dora di Melezet, sponda sinistra.

Descrizione dei terreni

L'area a Est della SP 216 è completamente urbanizzata, mentre a Ovest della strada sono presenti seminativi e incolti.



Zona 9

Si estende con forma allungata alla base del versante del Colomion, opposto, rispetto alla Dora, all'abitato di Melezet.

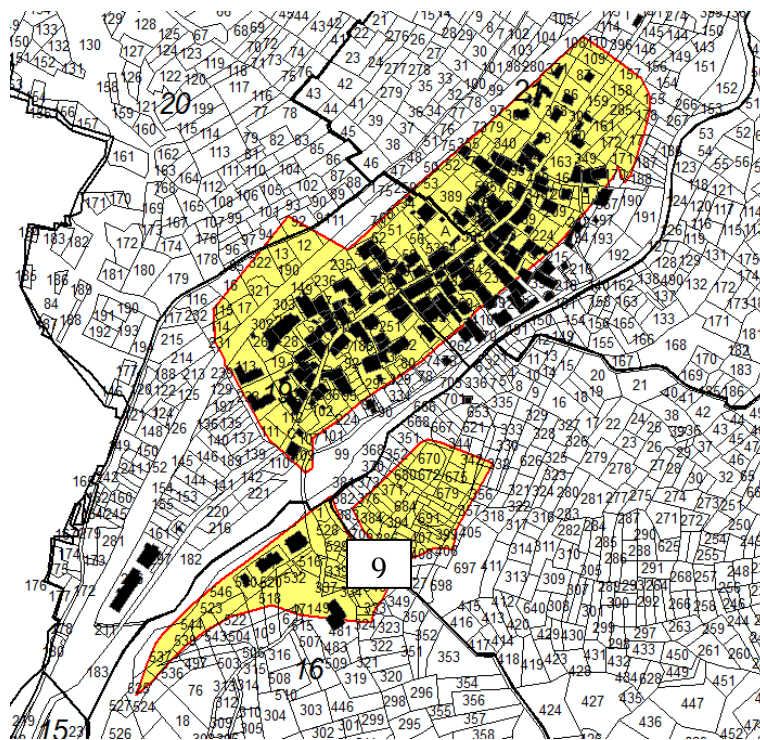
Descrizione dei confini

Nord: Dora di Melezet;

Sud: il limite segue irregolarmente l'isoipsa 1400.

Descrizione dei terreni

Il versante è parzialmente boscato; alla base sono presenti strutture di ristorazione e la partenza di un impianto di risalita sciistica (seggiovia) e un bacino artificiale per lo stoccaggio delle acque per la produzione dell'innnevamento artificiale.



4. NORME PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO DI BARDONECCHIA SOGGETTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Vincolo idrogeologico – nuova perimetrazione

Mancata corrispondenza tra revisione del Vincolo Idrogeologico e limite del bosco

In qualità di Direttore del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e pertanto gestore delle proprietà forestali associate in Alta Valle Susa (17.800 Ha certificati PEFC) registriamo con grande rammarico come le foreste diventino, in quanto tali, l'ennesimo luogo dei vincoli, dei limiti, e sempre meno un luogo di opportunità, di visione positiva di sviluppo. Non è in alcun modo ammissibile, per noi enti gestori associati, concordare con il proposto dettato normativo che nel suo enunciato cardine definisce il luogo del Vincolo Idrogeologico coincidente con le foreste montane. Purtroppo questa nuova fattispecie rappresenta per un passo indietro epocale, un arrendersi alla impossibilità di definire tecnicamente ciò che è meritorio di tutela e ciò che non lo è. Il dogma del Bosco che in quanto tale deve racchiudere in sé ogni tutela e vincolo è diventato negli ultimi anni materia dominante all'interno del quadro normativo, quando all'opposto le tecniche di analisi multidisciplinare del territorio permettono con maggiore raffinatezza di discriminare ciò che è fondamentale per la tutela e salvaguardia idrogeologica del territorio.

Le foreste/boschi come noto sono oggetto di normativa specifica per la loro gestione e tutela, e per altro in quanto "foreste/boschi" sono oggetto di tutela specifica ai sensi del vincolo paesaggistico - ambientale. In questa nuova normativa proposta le foreste assumono in sé anche il vincolo di natura idrogeologica, avvalorando la sensazione che le foreste in quanto tali siano un peso, un gravoso fardello per la proprietà. Più utile a parere nostro riuscire a discriminare quelle foreste/boschi che effettivamente svolgono in potenza od in atto una vera e concreta azione di salvaguardia contro il dissesto idrogeologico, sulla base dei rischi naturali e dei beni da proteggere. La normativa collegata ai Piani Regolatori e i necessari adeguamenti delle cartografie di base dei piani regolatori affrontano il tema del dissesto e delle aree a

rischio, sulla base di solidi basi tecniche. Ed è questo il caso del Comune di Bardonecchia di cui alla presente relazione.

Premessa storica - disciplina del Vincolo Idrogeologico.

All'indomani dell'unificazione di Italia il Parlamento avvia una verifica normativa in ordine alla necessità di porre un vincolo sulla tutela idrogeologica e forestale a seguito della costante e pesante riduzione delle superfici forestali in corso nel periodo di riferimento. Viene pertanto emanata la Legge Majorana Catabiano (L. 20-6-1877 n. 3197) con una prima disciplina. La linea del Castagno dettava il limite del vincolo, evidenziando un chiaro riferimento al mondo agroforestale ed alle sue impellenti necessità di conquista di nuovi spazi a scapito delle ormai ridotte foreste.

Occorreva impedire il disboscamento, in quanto fonte di potenziale dissesto. Ecco nascere il collegamento tra Foresta e Tutela idrogeologica.

La legge Majorana Catabiano non ferma il disboscamento e metà delle foreste si volatilizzano in pochi anni.

Per tali motivi nel 1923 viene emanato il RD 30_12_1923 n 3267 ai più nota come Legge Serpieri, ad oggi ancora vigente. Con il quale vengono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici non solo i boschi, ma i terreni di qualsiasi natura e destinazione inseriti in idonee perimetrazioni catastali che se gestiti in contrasto alle prescrizioni della stessa norma possono essere oggetto di dissesto, incentivando le sistemazioni idraulico forestali dei terreni in cui il dissesto è in atto.

Ecco la vera novità del quadro normativo ora proposto dalla Regione Piemonte: ora sono solamente i boschi di nuova formazione a ricadere nel perimetro del vincolo idrogeologico, indipendentemente dalla reale caratteristica del suolo, vero oggetto della tutela, e non soggetto passivo di uno scenario che viene a crearsi nel suo soprassuolo. Semplificazione immotivata ed immotivabile per essere accettata.

Nell'ordinamento giuridico italiano il vincolo è una limitazione alle quale sono sottoposti determinati beni mobili ed immobili di proprietà pubblica o privata a causa delle loro rilevanza per il pubblico interesse. Il vincolo pertanto è imposto con specifica normativa che,

conciliando l'interesse pubblico con quello privato, ne regola l'uso al fine di preservarne la funzione sociale. Il vincolo idrogeologico istituito con il RD 3267 si inserisce nei Vincoli Conformativi. Fa parte inoltre dei Vincoli Ricognitivi sottocategoria che nasce dal riconoscimento di un valore o di un rischio attraverso un'azione di verifica. Sono vincoli Operativi senza riconoscimento di indennizzo, riguardando unicamente le modalità di godimento del bene. La legge 3267 istituisce il vincolo all'interno di idonee perimetrazioni che impongono il vincolo (quindi non basato all'origine sulla specifica categoria d'uso del suolo, fattispecie della nuova proposta di perimetrazione per i boschi ad oggi non ricompresi) sulla base di:

- Fase di accertamento
- Fase di pubblicazione
- Fase di opposizione amministrativa
- Fase deliberativa
- Fase giurisdizionale

Con il DPR 15-01-1972 n. 11 e con il DPR 24-07-1977 n. 616 vengono trasferite alle regioni le competenze. La Regione Piemonte si adegua e con la LR 45 e le successive modifiche ed integrazioni forma il suo quadro normativo di riferimento.

Con la Legge 18-05-1989 n. 183 si potenzia il ruolo delle Regioni con la cosiddetta pianificazione di bacino, che per lo meno in Regione Piemonte ha dato il via ad una potente ed efficace normativa di collegamento con la Pianificazione territoriale a livello di Piano Regolatore, concentrandosi sulla resilienza delle aree urbanizzate, dimenticando in parte, purtroppo, il territorio, vero motore del dissesto e dell'origine dei rischi naturali che formano lo scenario istitutivo della tutela idrogeologica.

Sulla base di quanto evidenziato in qualità di soggetti delegati alla gestione associata dei proprietà forestali non possiamo che produrre una proposta di revisione del limite delle aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, basata su motivazioni legate ai rischi naturali ed alle

classi di rischio derivate e rifiutare con forza l'ipotesi di far ricadere sulle formazioni forestali in quanto tali il perimetro del vincolo idrogeologico. Tale decisione deve a nostro parere discendere da una verifica tecnica-pianificatoria indipendente della ossessiva tutela nei confronti delle superfici forestali. Il vincolo idrogeologico, come nello spirito del RD 3267, deve ricadere su aree che affettivamente necessitano di tutele in quanto oggetto di potenziale dissesto od instabilità idrogeologico. Attesa la mutata condizione socio-economica legata alla pressione sui popolamenti forestali non pare giustificata nel 2020 la dicotomia Bosco-Tutela idrogeologica che era alla base del RD 3267, seppur neanche nel 1923 erano stati oggetto di tutela solo i boschi ma i suoli oggetto di potenziale dissesto. Il suolo assieme al soprassuolo nelle aree di dissesto potenziali od in atto sono l'oggetto da tutelare non il semplice soprassuolo.

Il luogo idoneo alla formazione di una possibile revisione del perimetro del vincolo deve rimanere il Piano Regolatore Comunale, che contiene al suo interno tutte le caratteristiche e possibilità normative di imposizione del vincolo (Fase di accertamento, Fase di pubblicazione, Fase di opposizione amministrativa, Fase deliberativa, Fase giurisdizionale) come appunto accaduto e proposto per il Comune di Bardonecchia.

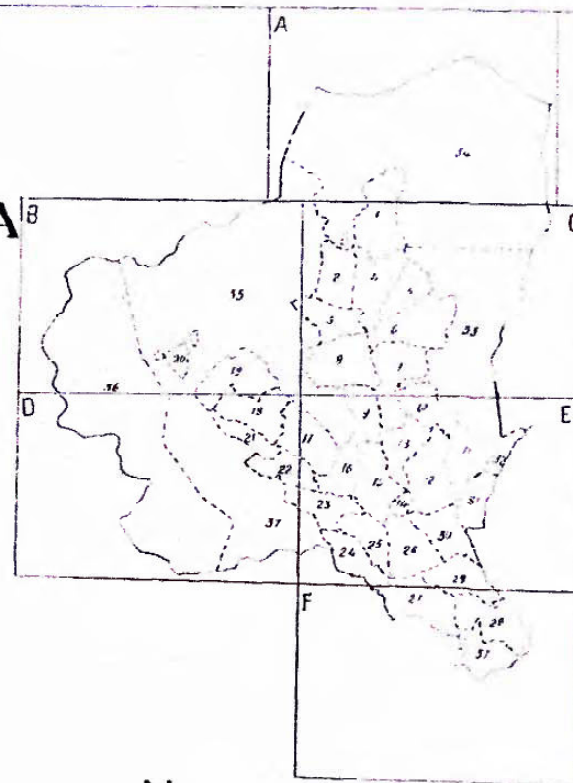
Per tutto il territorio, sia la parte soggetta a vincolo che la parte esclusa, valgono le norme indicate dalla Norme di Attuazione del P.R.G.C., in particolare quelle esplicitate dall'Art. "Indagini Tecniche", richiamato negli articoli di cui al titolo V delle N.t.A. che definiscono la normativa per le aree soggette a vincolo idrogeologico e le Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità urbanistica.

Nell'apparato normativo di PRGC sono esplicitate le attività consentite nelle aree a vincolo 3267/1923 e LR 45/1989.

Allegato : mappe catastali del Vincolo idrogeologico originario

MAPPA CATASTALE
del
COM. DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO

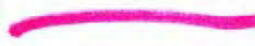
Scala 1:10.000
0 50 100 200 300 400 500
metri

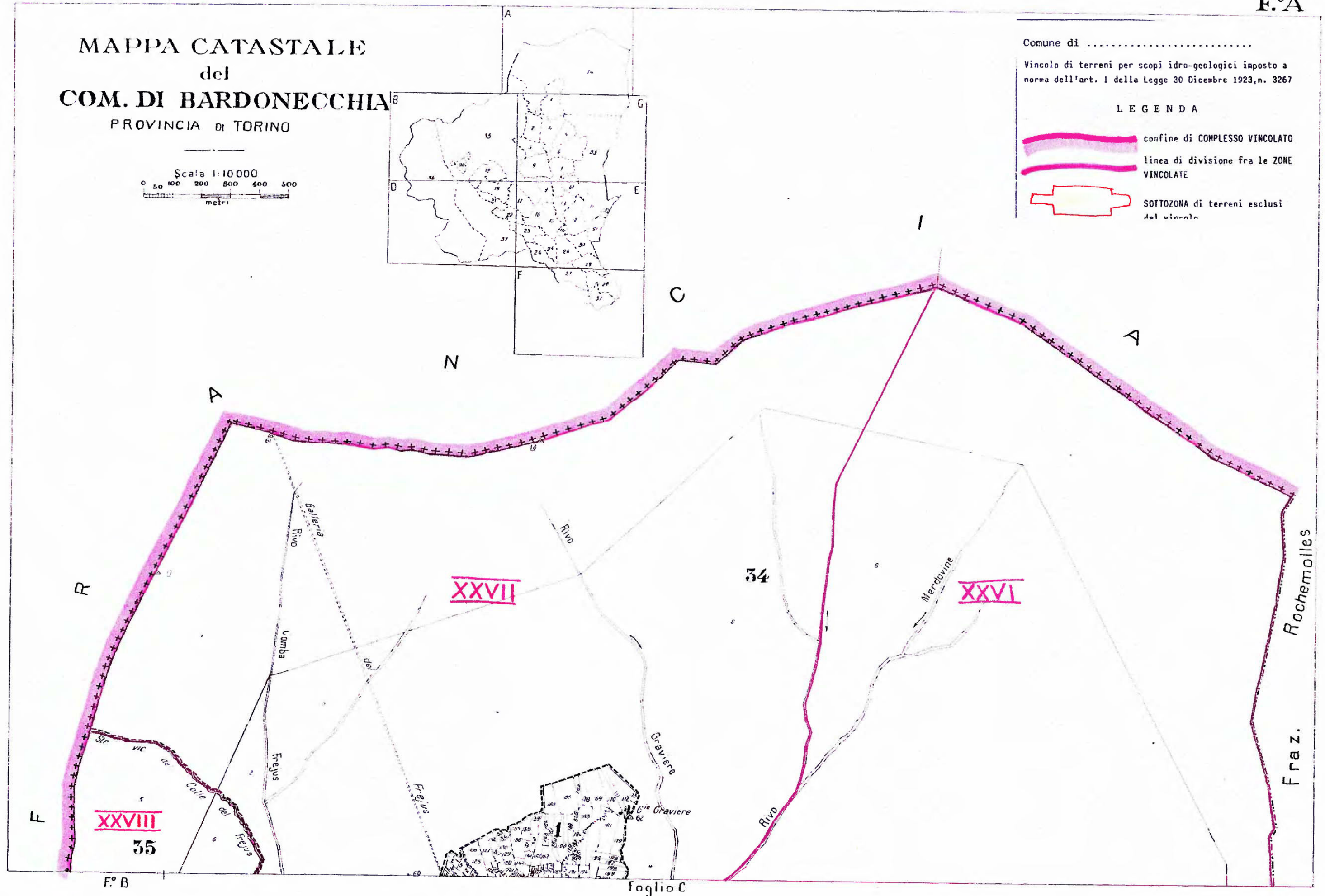


Comune di

Vincolo di terreni per scopi idro-geologici imposto a
norma dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 1923, n. 3267

LEGENDA

-  confine di COMPLESSO VINCOLATO
-  linea di divisione fra le ZONE VINCOLATE
-  SOTTOZONA di terreni esclusi dal vincolo



MAPPA CATASTALE

PROV. DI TORINO

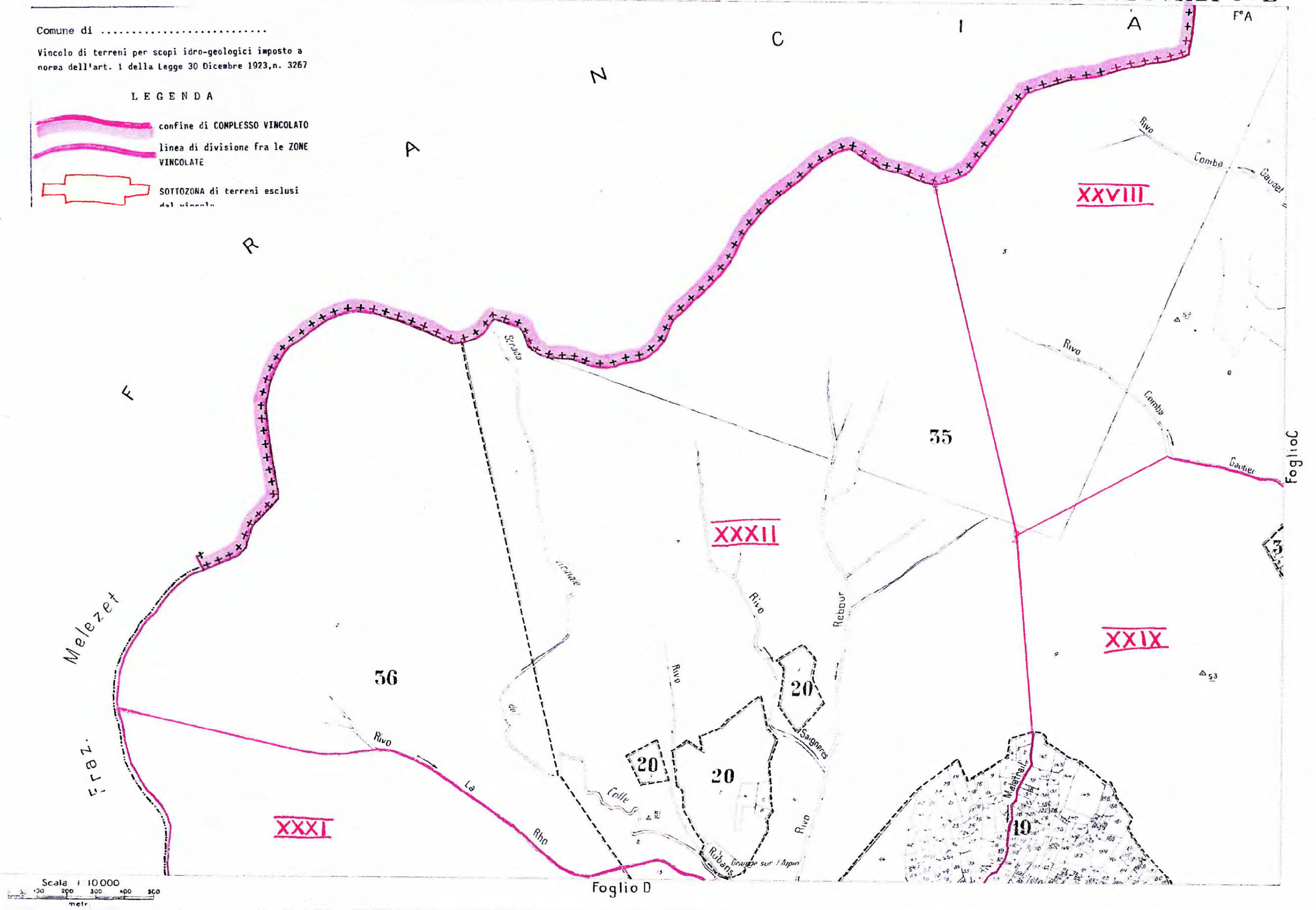
COM. DI BARDONECCHIA F.ºB

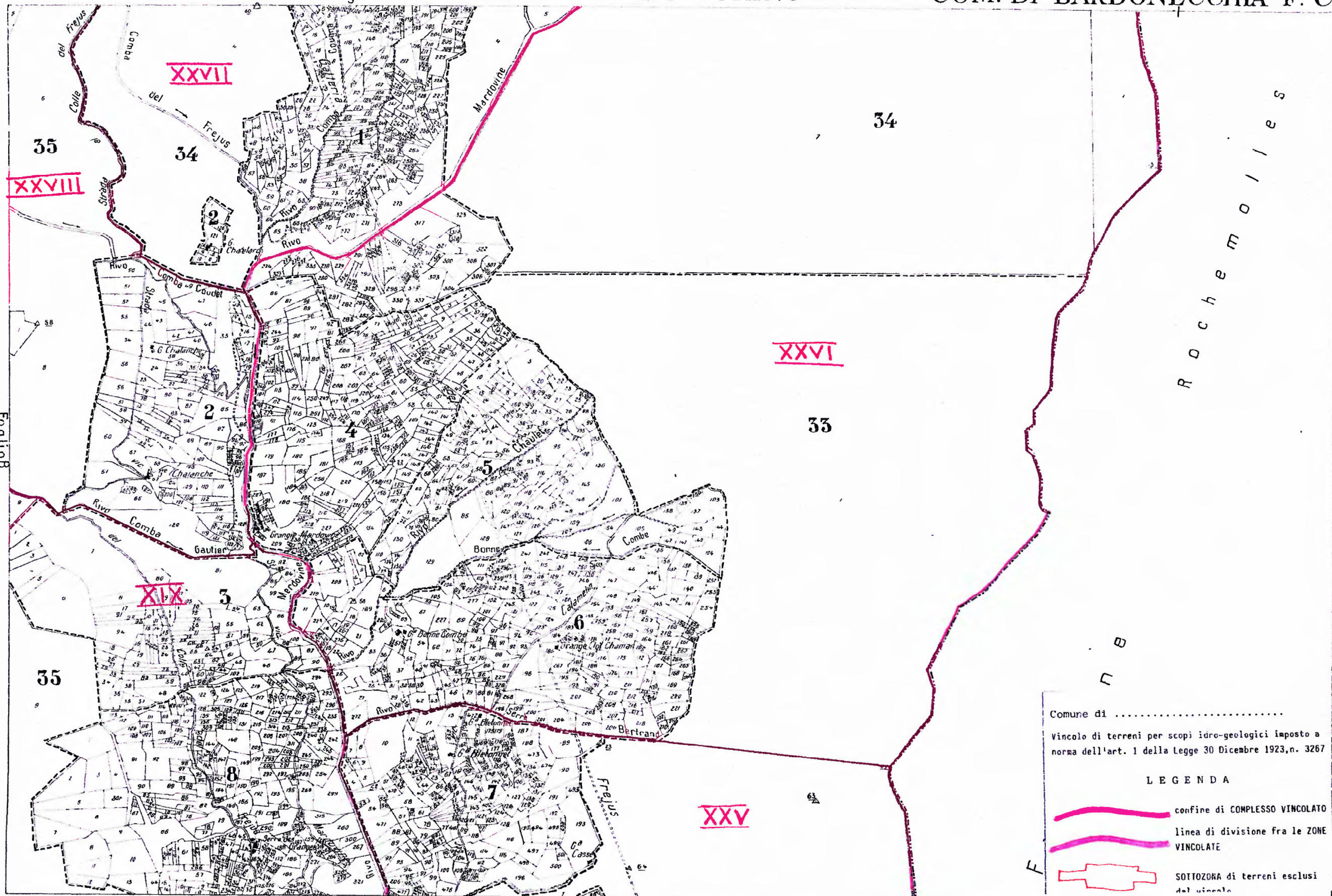
Comune di

Vincolo di terreni per scopi idro-geologici imposto a norma dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 1923, n. 3267

LEGENDA

-  confine di COMPLESSO VINCOLATO
-  linea di divisione fra le ZONE VINCOLATE
-  SOTTOZONA di terreni esclusi dal vincolo

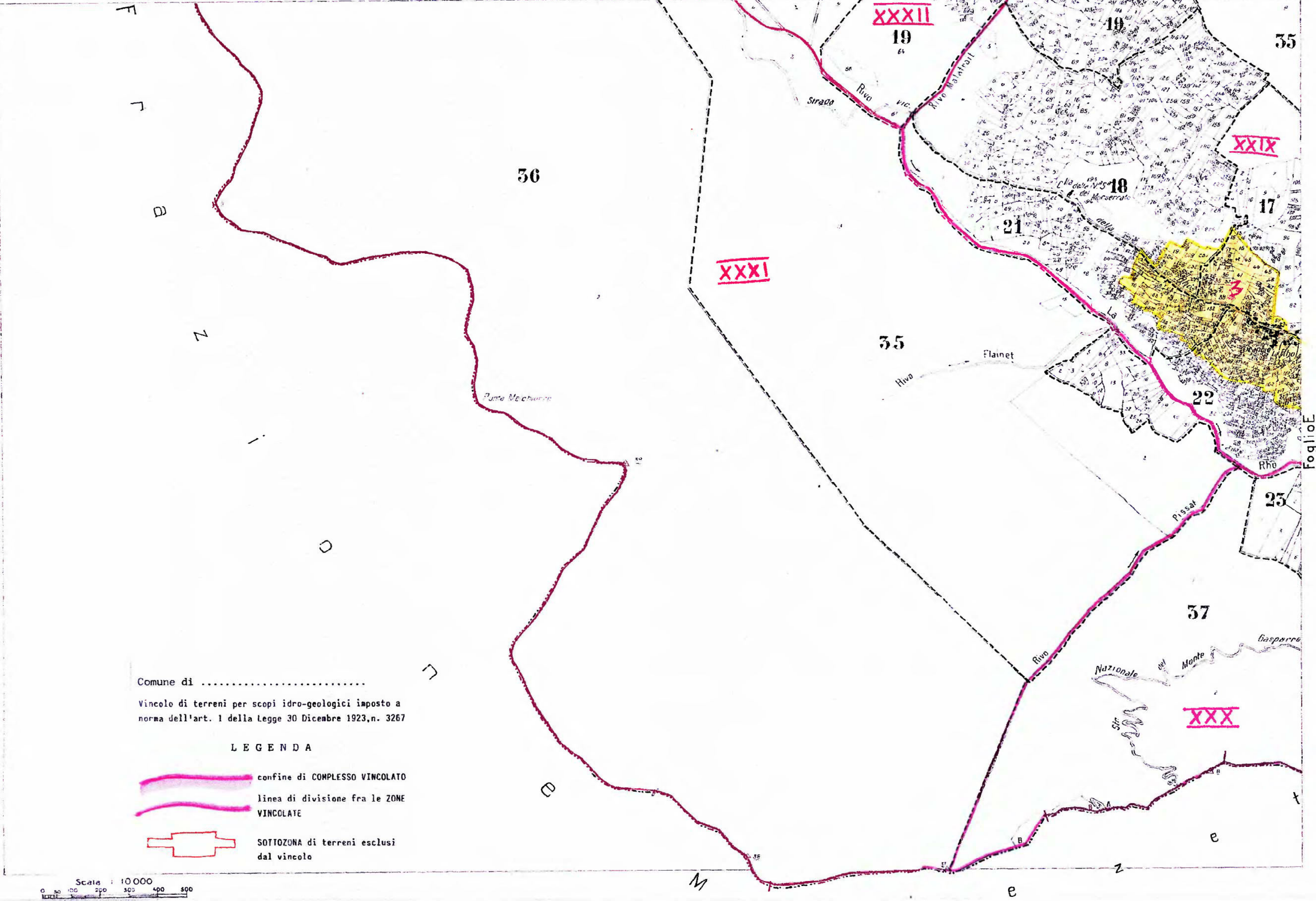


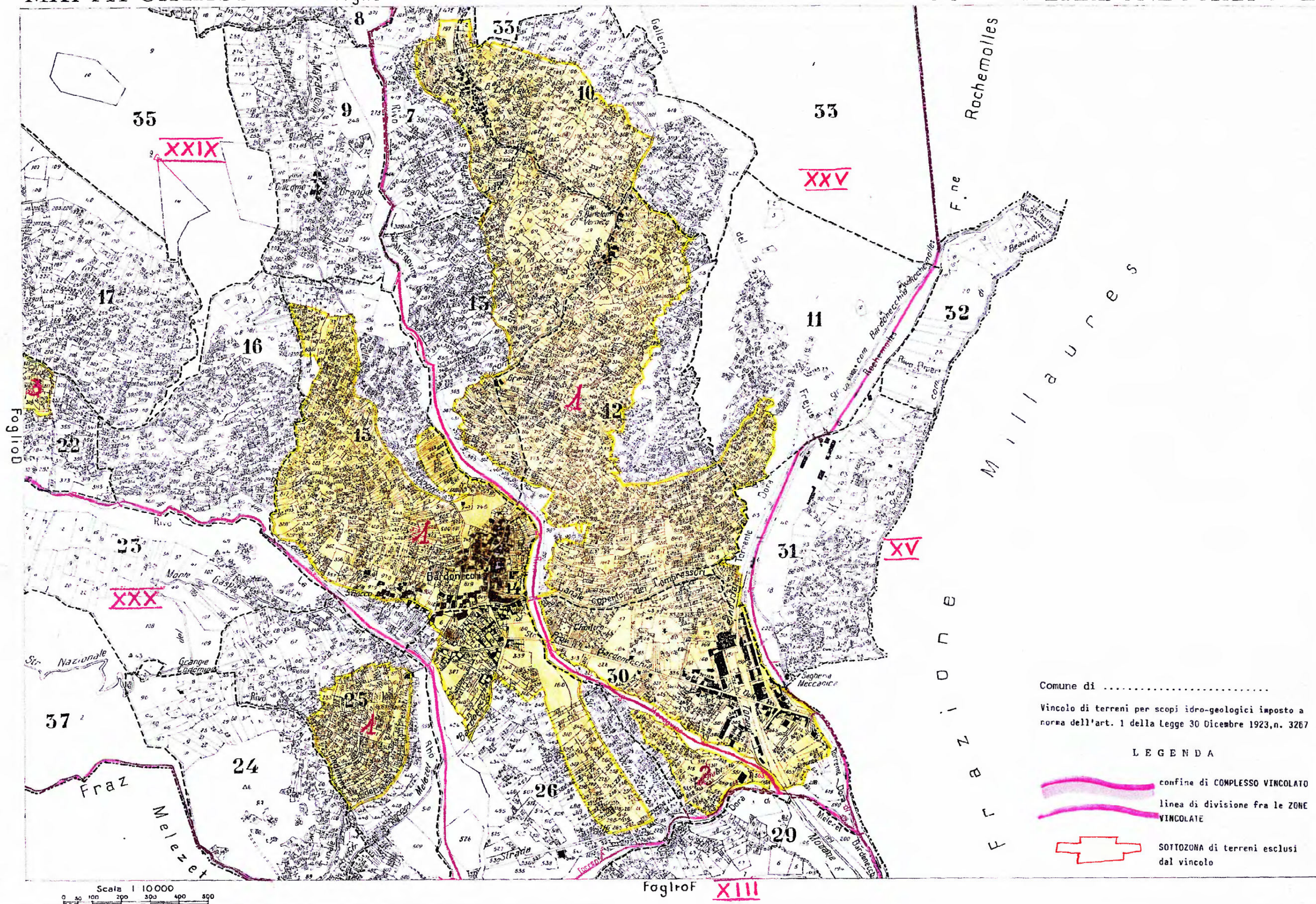


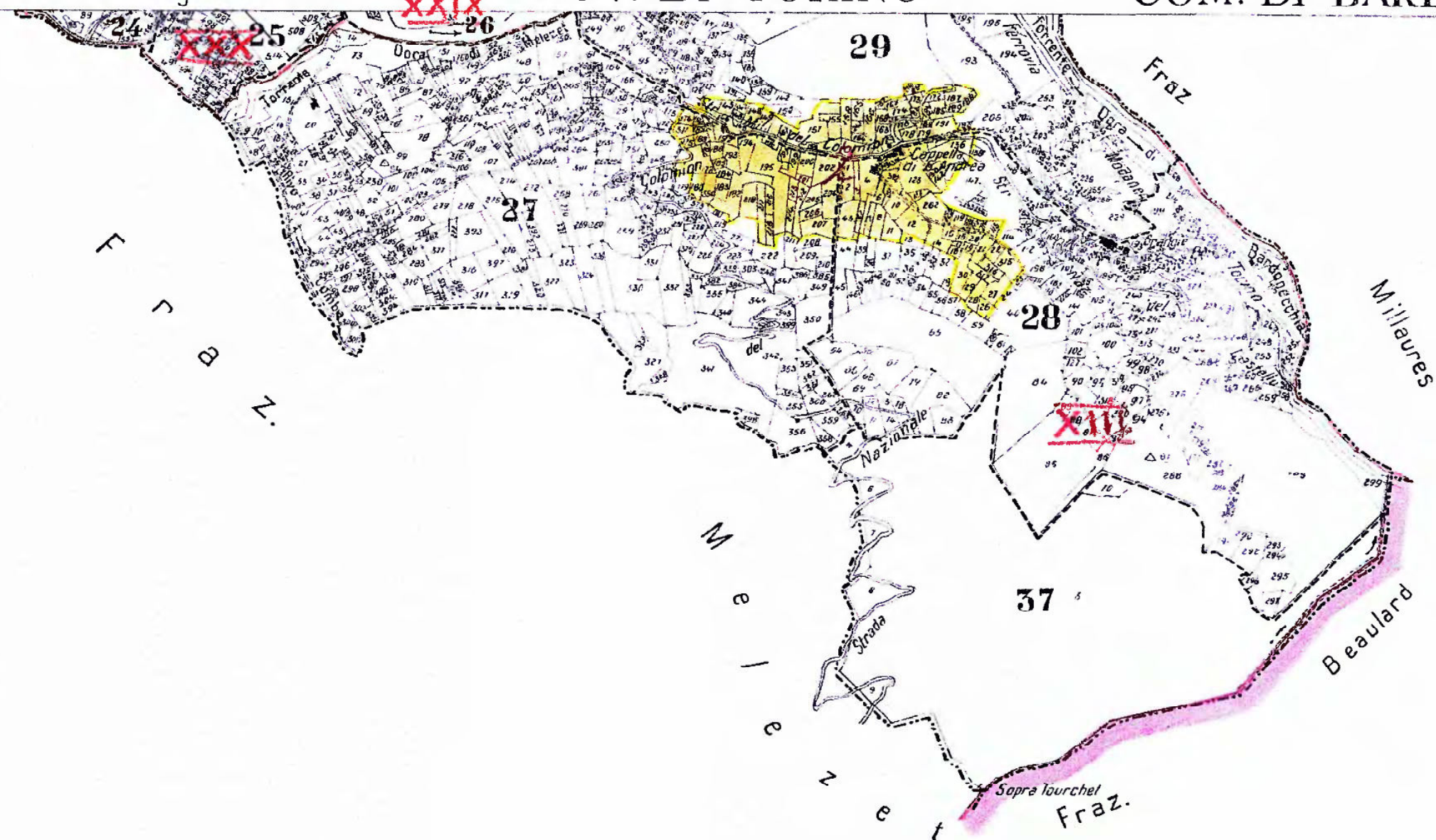
Scala 1:10000

0 50 100 200 300 400 500

metr.







Comune di

Vincolo di terreni per scopi idro-geologici imposto a norma dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 1923, n. 3267

LEGENDA

-  confine di COMPLESSO VINCOLATO
-  linea di divisione fra le ZONE VINCOLATE
-  SOTTOZONA di terreni esclusi dal vincolo